

PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 per la fornitura, posa in opera e verniciatura dell'area giochi destinata ai bambini diversamente abili del parco in via Mafalda Di Savoia del Comune di Pescara alla ditta "Industria Legnami Tirano srl" CIG:Z1E36974F7

L'Amministratore Unico,

PREMESSO

- con Deliberazione di C.C. n. 16 del 05 marzo 2020, esecutiva nelle forme di legge, il Consiglio Comunale di Pescara si è pronunciato favorevolmente in ordine alla presa d'atto dello studio di fattibilità redatto dal Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità comunale, in ordine alla convenienza economica e gestionale dei servizi tecnologici di proprietà da trasferire a Pescara Energia S.p.A.;
- il giorno 28 aprile 2020 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti oggetto del servizio e pertanto alla conseguente consegna degli stessi così come indicati nell'elaborato "Consistenza del patrimonio impiantistico dell'Ente" alla Società Pescara energia Spa;
- alla luce del verbale di consegna degli impianti tutti i servizi rientranti nella consistenza del patrimonio dell'Ente devono essere assunti dalla Pescara Energia Spa;
- la Società, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste dell'Amministrazione Comunale, si impegna a svolgere tutte le attività direttamente connesse allo svolgimento dei servizi affidategli;

PREMESSO che:

- il DUP 2022 reca al Capitolo dedicato al Programma di mandato (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 dell'01.07.2019) la Linea Strategica "1 - Sostenibilità e qualità ambientale" e l'Azione Strategica "1.2 - Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale" che, tra gli altri, riporta l'Obiettivo Strategico "1.2.1 - Valorizzazione del "sistema" verde in termini di ricucitura e rigenerazione del tessuto urbano, di completamento e riqualificazione di parchi urbani;

ALTRESÌ, risulta premettere che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 27.09.2002 è stato approvato il "Regolamento per la fruizione dei parchi comunali", parzialmente modificato consuccessivi atti n. 35 del 06.03.2017 e n. 9 del 20.01.2021;
- l'art. 5 del predetto Regolamento, rubricato in "Giochi", definisce le tipologie di giochi installabili presso i parchi urbani, nonché l'uso libero degli stessi riservato ai bambini sotto la tutela di responsabili e/o accompagnatori.
- L'installazione dei giochi per bambini nei parchi comunali rappresenta un elemento qualificante dell'azione programmatica del Comune di Pescara, atteso che i giochi, seppure nella loro essenzialità, risultano fondamentali per la crescita e lo sviluppo intellettuale dei fruitori, contribuendo a stimolare i sensi e creare una sinergia positiva tra i bambini fin da giovanissima età;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 663 del 15.10.2012 recante "Progetto "in gioco per un sorriso" - Parco sito in via Mafalda di Savoia", si è preso favorevolmente atto della proposta progettuale formulata dal Rotary International - Club Pescara Nord di dotare il Parco di via Mafalda di Savoia di giochi per bambini diversamente abili, quindi raggiungibili anche con carrozzine o da parte di bambini non vedenti, per un costo complessivo di € 16.038,55 dei quali € 2.000,00 a carico dell'Ente Comunale;

RILEVATO che a distanza di circa 10 anni dall'installazione si è riscontrata la necessità di porre in essere interventi di manutenzione straordinaria e riparazione dei predetti giochi, al fine di garantire un uso degli stessi in piena sicurezza da parte dei bambini utenti;

CONSIDERATO che la cittadinanza è molto attenta alla materia, con alte aspettative sulla cura e la qualità delle aree, volta ad eliminare eventuali condizioni di degrado;

-in questo contesto, le attrezzature ludiche presenti all'interno delle aree verdi pubbliche, quali scivoli e altalene, rivestono un ruolo fondamentale sulla percezione di decoro, in quanto il corretto stato di manutenzione di detti beni incide notevolmente sia sulla percezione di ordine e fruibilità degli spazi a verde pubblico, sia sulla sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori;

CONSIDERATO, per tutto quanto espresso, che, dietro espressa richiesta del Vice Sindaco Prof. Gianni Santilli, con nota trasmessa a mezzo mail in data 30.03.2022, lo Scrivente ha comunicato al Direttore Generale dell'Ente ed al Dirigente del Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde l'interesse, ossia l'intenzione della Società in house di compartecipare alla spesa per la ristrutturazione dei giochi ubicati nel Parco di via Mafalda di Savoia, precisando quanto segue:

- che il costo dell'intervento assomma a complessivi € 9.200,00, che la Società Pescara Energia Spa partecipa alla spesa nella misura di € 6.200,00;
- che il Rotary Club Pescara Nord partecipa alla spesa per la quota residuale di € 3.000,00;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.353 del 28 aprile 2022 con la quale si prende atto e si condivide l'iniziativa progettuale legata alla proposta, trasmessa a mezzo mail in data 30.03.2022, formulata dalla Società Pescara Energia Spa, in house providing, di realizzare la manutenzione straordinaria e la riqualificazione dei giochi per bambini installati presso il Parco comunale di via Mafalda di Savoia;

PRESO ATTO, quindi, dell'esigenza di dover procedere alla sostituzione delle suddette attrezzature ludiche, mediante affidamento di fornitura e posa in opera di nuovi giochi;

DATO ATTO che, per la fornitura delle nuove attrezzature ludiche e il ripristino di quelle esistenti si è individuato l'operatore economico che ha provveduto alla precedente fornitura e installazione dei giochi in parola e cioè la Ditta INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL Via del Progresso 1 23037 TIRANO (SO) P.IVA / COD.FISC. IT 00050700145;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA;
- non è presente sul MEPA lo specifico e particolare prodotto merceologico di che trattasi;

RICHIAMATO l'art. 32. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, che recita testualmente: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella*

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

RILEVATO CHE l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

DATO atto che si intende procedere nel rispetto dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, rotazione, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione conflitto di interessi;

CONSIDERATO che il corrispettivo stimato è inferiore alla soglia prevista dall'art.1, comma 2, lettera a) della L.120/2020 e s.m.i., a mente del quale "per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi del citato articolo;

AI SENSI dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;

VISTE le dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di interesse del RUP (ex art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L.190/2012) e dello stesso Amministratore Unico ex Art. 2391 c.c.: " L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società [1395], precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione [1394, 2373, 2631], investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile" e Art 2475 ter c.c. " I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. "

VERIFICATO che:

- è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line al portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato annotazioni sull'operatore economico suddetto;
- è stata accertata la regolarità contributiva, così come risulta dal DURC numero Protocollo INAIL_31639244 scadenza validità 23/06/2022;
- è stato rilasciato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 59 della direttiva 2014/24/UE;

- l'affidatario ha sottoscritto la Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 di Pescara Energia spa accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
- l'efficacia dell'aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 80 del decreto legisl. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è quello indicato in oggetto;
- i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 sono stati dichiarati dall'Operatore economico ed acquisiti agli atti;
- il RUP ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 e dell'art. 42 del Codice dei Contratti ed in conformità alle Linee n. 3 dell'ANAC, da ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11/12/2017, giusta dichiarazione allegata;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. i.i.:

VISTO il D.lgs 175/2016 e ss.mm.i.i.;

VISTA la Legge n.120 dell'11 settembre 2020;

VISTA la Legge 108 del 29 luglio 2021;

DELIBERA

- 1) di **affidare** alla ditta Industria Legnami Tirano srl con sede legale in via del Progresso, n. 1, 710575 Tirano (SO) P. Iva e C.F 00050700145, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, per la fornitura, posa in opera e verniciatura dell'area giochi destinata ai bambini diversamente abili del parco in via Mafalda Di Savoia per un importo pari ad € 9.200,00 oltre Iva di legge;
- 2) di **adottare** il presente atto ai sensi del art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilendo che:
 - a) il fine del contratto è la fornitura, posa in opera e verniciatura dell'area giochi destinata ai bambini diversamente abili del parco in via Mafalda Di Savoia del Comune di Pescara;
 - b) il valore economico per un importo pari ad euro € 9.200,00 oltre Iva di legge;
 - c) il contratto è costituito dalla sottoscrizione della presente determinazione, da valere per presa visione e accettazione dell'incarico con tutti gli obblighi relativi, nessuno escluso;
 - d) le clausole negoziali essenziali sono quelle definite nella presente determinazione;
 - e) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;
 - f) di precisare che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 3) di **prendere atto che:**

- il corrispettivo del servizio sarà liquidato previa emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G. e del codice univoco di fatturazione M5UXCR1;
 - di comunicare inoltre che la fattura dovrà essere emessa in regime di split payment;
- 4) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33;

Pescara li 30 maggio 2022

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Giuliano Diodati